



CITTA' DI SPOLTORE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 28/03/2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto, del mese di Marzo alle ore 17:38, in Spoltore e nella Casa Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e forme di legge, con lettera d'invito N. 10040, del 21/03/2019, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
BERARDINELLI CINZIA	SI	PACE PIERPAOLO	SI
BURRANI STEFANO	SI	PARIS ANTONELLA	SI
CONTI VALENTINA	SI	PASSARELLI FILOMENA	SI
DI LORITO LUCIANO	SI	PIETRANGELO CARLO	SI
FEBO GIANCARLO	SI	SBORGIA ANDREA	SI
FEBO MARINA	SI	SBORGIA FRANCESCA	SI
FEDELE GIORDANO	--	SCURTI EMILIA	SI
MASCIOVECCHIO LORIS	--	SPADOLINI DANILO	SI
MATRICCIANI LUCIO	SI		

Presenti n° 15 Assenti n° 2

Sono altresì presenti I seguenti Assessori:

TRULLI CHIARA, SEBASTIANI STEFANO, DI GIROLAMO QUIRINO, RULLO ROBERTA

Partecipa il Vice Segretario Generale MARSILI FRANCA MARIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente, MATRICCIANI LUCIO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, che è pubblica, ed invita a deliberare sull'oggetto sopra specificato.

Illustra l'argomento l'Assessore Chiara Trulli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della Legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per

mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

**Entra il Consigliere Loris MASCIOVECCHIO
(presenti 16)**

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "... Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015...";
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che "... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...";
- l'art. 1, comma 654 – quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che "... Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 ...".

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2019, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà negli anni 2016, 2017 e 2018;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 23/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 27/03/2018;

- Richiamato in particolare gli articoli 52 e 53 del Regolamento, i quali stabiliscono:
- a) ai fini dell'applicazione delle riduzioni/detrazioni, quanto segue (art. 53 comma 7):
L'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del successivo art. 56, è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- b) un riparto del carico tributario complessivo del 10% a carico dell'utilizzatore e del 90% a carico del possessore (art. 52);

Richiamata la propria deliberazione n. 18 in data 08/03/2018, con la quale, per l'anno di imposta 2018, questo Comune ha deciso:

- o l'applicazione della TASI per le seguenti fattispecie e con le seguenti aliquote:

Fattispecie	Aliquota
1. Abitazione principale (solo categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze (C2, C6, C7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate	0,19%
2. Fabbricati rurali strumentali Cat. D10 e altre categorie con avvenuto riconoscimento del requisito di ruralità ai sensi del D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 26/07/2012	0,1%
3. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25%

Considerato che il gettito TASI incassato per l'anno 2018 ammonta a €. 27.132;

Vista la *proposta di* deliberazione di Consiglio Comunale n. 410 in data 05/03/2019, relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2019

Fattispecie	Aliquota/detrazione
1. Abitazioni a disposizioni e altri immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate (<i>con esclusione dei fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3-bis D.L. 557/1993, esentati ex art. 1 comma 708 L. 147/2013, e dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, esentati ex comma 9-bis art. 13 D.L. 201/2011</i>)	1,06% (10,60 per mille)
2. Abitazione principale (solo categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze (C2, C6, C7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate	0,4% (4 per mille)
3. Unità immobiliari ad uso abitativo (Cat. A1,A2, A3, A4, A5, A6, A7,A8,A9, A11) concesse in comodato a parenti fino al 2° grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale avendo residenza anagrafica e dimora abituale nelle stesse, e relative pertinenze, (Cat. C2, C6, C7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	0,76% (7,6 per mille)
4. Unità immobiliari abitative (Cat. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11) concesse in locazione a canone concordato destinate ad abitazione principale , alle condizioni definite in base alla legge 9/12/1998, n. 431, art. 2, c. 3., e relative pertinenze (Cat. C2, C6, C7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. <i>In tal caso il contribuente dovrà darne comunicazione entro il termine di versamento dell'imposta.</i>	0,86% (8,6 per mille)
5. Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D (ad eccezione	0,81%

dei D10), e categorie C3, C1	(8,1 per mille)
6. Terreni agricoli (esclusi quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e per quelli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, per i quali opera l'esenzione introdotta dalle lett. a) e c) del 2° periodo del comma 13 dell'art. 1 L. 208/2015)	1,06% (10,60 per mille)
7. Aree fabbricabili	1,06% (10,60 per mille)
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI **per l'anno 2019**, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
1. Abitazione principale (solo categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze (C2, C6, C7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate	0,19%
2. Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D (ad eccezione dei D10), e categorie C3, C1	0,25%
3. Fabbricati rurali strumentali Cat. D10 e altre categorie con avvenuto riconoscimento del requisito di ruralità ai sensi del D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 26/07/2012	0,1%
4. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25%

Stimato in €. 226.000 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 51 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- pubblica sicurezza e vigilanza (escluse le spese finanziate con proventi del C.d.S.);;
- viabilità manutenzione strade (escluse le spese finanziate con proventi del C.d.S.);;
- manutenzione del verde pubblico;
- protezione civile;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, relativi all'anno 2018, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 422.142
2	pubblica sicurezza e vigilanza (escluse le spese finanziate con proventi del C.d.S.);	€ 771.259
3	viabilità manutenzione strade (escluse le spese finanziate con proventi del C.d.S.);	€ 471.686
4	manutenzione del verde pubblico;	€ 435.494
5	Protezione civile	€ 48.895
TOTALE		€ 2.149.476

a fronte di un gettito di €. 226.000 (copertura 10,51%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 1, comma 174, del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- e) il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...”*;
- f) il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...”*;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di

riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

**Esce il Sindaco
(presenti 15)**

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (verbale in data 12/03/2019);

**Esce il Consigliere SBORGIA Francesca
(presenti 14)**

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
 - del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,
- è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 42 concernente le competenze del Consiglio Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Uditi gli interventi dei consiglieri come allegato resoconto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con votazione espressa per alzata di mano: Favorevoli1 (Passarelli)

DELIBERA

1)- Di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI **per l'anno 2019**:

Fattispecie	Aliquota
1. Abitazione principale (solo categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze (C2, C6, C7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate	0,19% (1,9 per mille)
2. Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D (ad eccezione dei D10), e categorie C3, C1	0,25% (2,5 per mille)
3. Fabbricati rurali strumentali Cat. D10 e altre categorie con avvenuto riconoscimento del requisito di ruralità ai sensi del D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 26/07/2012	0,1% (1 per mille)

4. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25% (2,5 per mille)
---	---------------------------------

2)- Di stimare in €. 226.000 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detraioni di cui sopra;

3)- Di stabilire in €. 2.149.476 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come sinteticamente illustrato nel seguente prospetto riportante le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 422.142
2	pubblica sicurezza e vigilanza (escluse le spese finanziate con proventi del C.d.S.);	€ 771.259
3	viabilità manutenzione strade (escluse le spese finanziate con proventi del C.d.S.);	€ 471.686
4	manutenzione del verde pubblico;	€ 435.494
5	Protezione civile	€ 48.895
TOTALE		€ 2.149.476

4)- Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre 2019 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della Legge n. 147/2013;

5)- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs 33/2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo l'esito della votazione sulla proposta principale il Presidente dispone la votazione sull'immediata eseguibilità, il cui esito è il seguente: Favorevoli 8 , contrari 5 (Sborgia Andrea - Febo Marina- Febo Giancarlo – Paris – Pace), astenuti 1 (Passarelli), non essendo stata raggiunta la maggioranza di cui all'art.134 – comma 4° -TUEL (9 consiglieri favorevoli su 17 assegnati) la presente deliberazione non può essere dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4°-D.L.gvo n°267/2000.

Rientrano il Sindaco e il consigliere Francesca SBORGIA

(PRESENTI 16)

Entra il Consigliere FEDELE Giordano

(presenti 17)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 411 del 05/03/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 12/03/2019.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 411 del 05/03/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 12/03/2019.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente
MATRICCIANI LUCIO

Vice Segretario Generale
MARSILI FRANCA MARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 926

Il 17/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 6 del 28/03/2019 con oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da BALDONIERI ITALIA il 17/04/2019.